



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Commendatore Orazio Siino snc
90010 FICARAZZI (PA)
Telefono diretto 0916808461-0916808466
Fax 0916808462
Indirizzo Internet: www.lnd.it



STAGNONE SPORTIVA 2016/2017

COMUNICATO UFFICIALE N° 455 TFT 34

DEL 20 GIUGNO 2017

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
FAX: 0916808462
PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
FAX: 0916808462
PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall' Avv.to Francesco Giarrusso e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, e con la partecipazione della Procura Federale nella persona dell'Avv. Giulia Saitta, nella riunione del giorno 20 giugno 2017 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n. 49/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI SIG.RI:

- 1) MANUELA BONGIORNO, Presidente, all'epoca dei fatti, per la Soc. A.S.D. Primavera Marsala;
- 2) MATTEO GERARDI, non socio ma comunque riferibile alla Soc. A.S.D. Primavera Marsala;
- 3) TERESA SORU, Presidente, all'epoca dei fatti, per la Soc. A.S.D. Kick Off;
- 4) SALVATORE MARINO Presidente, all'epoca dei fatti della Soc. Pol. Paceco 1976;
- 5) NICOLO' DI BERNARDO, Presidente, all'epoca dei fatti della Soc. Ludos Alcamo;
- 6) GIUSEPPE TALLARITA, tesserato quale Dirigente, all'epoca dei fatti, della Soc. Pol. Forese;
- 7) GIUSEPPE ASARO, Presidente, all'epoca dei fatti, della Soc. A.S.D. Mazarain;
- 8) SEBASTIANO TUMBARELLO, Presidente, all'epoca dei fatti, della Soc. A.S.D. Garibaldina;
- 9) IGNAZIA DI GIROLAMO, Presidente, all'epoca dei fatti, della Soc. A.S.D. Paolini Marsala;
- 10) La Società A.S.D. PRIMAVERA;
- 11) La Soc. A.S.D. KICK OFF;
- 12) La Soc. POL. PACECO 1976;
- 13) La Soc. LUDOS ALCAMO;
- 14) La Soc. POL. FORESE;
- 15) La Soc. A.C.S.D. MAZARAIN;
- 16) La Soc. A.S.D. GARIBALDINA;
- 17) La Soc. A.S.D. PAOLINI MARSALA.

La Procura Federale con nota 11874/483 pf16-17/CS/MB/cf del 28 aprile 2017 ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate:

- a) La prima della violazione dei principi di lealtà, probità correttezza sanciti dall'art.1, comma 1 3, C.G.S. in relazione all'art.34 del Regolamento della L.N.D. e 25 del reg. del Settore Giovanile e Scolastico, per avere organizzato e partecipato al V° Torneo Stagnone, pur non avendo calciatori tesserati in numero sufficiente per la disputa delle gare e per non essersi ripetutamente presentata alla convocazione del Collaboratore di questa Procura Federale, senza addurre alcun specifico e legittimo impedimento;
- b) Il secondo della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art.1, comma 1 e 5 C.G.S. in relazione all'art. 34 del Regolamento della L.N.D. e 25 del reg.

del Settore Giovanile e Scolastico, per avere organizzato e partecipato al V° Torneo Stagnone, pur non avendo calciatori tesserati in numero sufficiente per la disputa delle gare;

- c) Tutti gli altri sopra elencati, della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art.1, comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 34 del Regolamento della L.N.D. e 25 del reg. del Settore Giovanile e scolastico, per avere partecipato al V° Torneo Stagnone, pur non avendo calciatori tesserati in numero sufficiente per la disputa delle gare.
- d) Le società a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art.4 comma 1 C.G.S., in ordine agli addebiti contestati ai propri Presidenti, atteso che dei fatti riportati ne rispondono i relativi presidenti secondo i principi dell'immedesimazione organica.

All'udienza dibattimentale del 20/06/2017, sebbene regolarmente convocati da questo Tribunale Federale Territoriale, nessuno dei soggetti deferiti si è presentato, né ha fatto pervenire memorie a difesa.

Il rappresentante della Procura Federale ha precisato le sue conclusioni insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni a carico dei sotto indicati soggetti deferiti:

MANUELA BONGIORNO (Pres. Soc. A.S.D. Primavera Marsala) mesi 6 (sei) di inibizione;
 MATTEO GERARDI (non socio riferibile alla Soc. A.S.D. Primavera Marsala) mesi 4 (quattro) di inibizione;

TERESA SORU (Pres. Soc. A.S.D. Kick Off) mesi 4 (quattro) di inibizione;

SALVATORE MARINO (Pres. Soc. Pol. Paceco 1976) mesi 4 (quattro) di inibizione;

NICOLO' DI BERNARDO (Pres. Soc. Ludos Alcamo) mesi 4 (quattro) di inibizione;

GIUSEPPE TALLARITA (Pres. Soc. Pol. Forese) mesi 4 (quattro) di inibizione;

GIUSEPPE ASARO (Pres. Soc. A.S.D. Mazarain) mesi 4 (quattro) di inibizione;

SEBASTIANO TUMBARELLO (Pres. Soc. A.S.D. Garibaldina) mesi 4 (quattro) di inibizione;

IGNAZIA DI GIROLAMO (Pres. Soc. A.S.D. Paolini Marsala) mesi 4 (quattro) di inibizione;

Soc. A.S.D. PRIMAVERA ammenda € 600,00 (seicento);

Soc. A.S.D. KICK OFF ammenda € 400,00 (quattrocento);

Soc. POL. PACECO 1976 ammenda € 400,00 (quattrocento);

Soc. LUDOS ALCAMO ammenda € 400,00 (quattrocento);

Soc. POL. FORESE ammenda € 400,00 (quattrocento);

Soc. A.C.S.D. MAZARAIN ammenda € 400,00 (quattrocento);

Soc. A.S.D. GARIBALDINA ammenda € 400,00 (quattrocento);

Soc. A.S.D. PAOLINI MARSALA ammenda € 400,00 (quattrocento);

Ciò premesso ed esaminati gli atti, il Tribunale Federale Territoriale ritiene che dall'esame degli atti ufficiali emergano elementi sufficienti a provare, ogni oltre ragionevole dubbio, quanto contestato in deferimento.

Infatti da detta documentazione risulta che l'A.S.D. Primavera Marsala ebbe ad organizzare una manifestazione sportiva denominata "V° Torneo dello Stagnone", Torneo questo che venne autorizzato dal C.R. Sicilia giusto quanto pubblicato sul C.U. n.384/sgs 131 del 12/05/2016, e ciò dopo avere preso visione del relativo regolamento.

Le categorie autorizzate erano "Pulcini" 1° anno - 2° anno - 3° anno e misti, mentre le gare si sarebbero svolte tutte presso l'impianto sportivo " Winner Club".

Dal regolamento del Torneo risulta che le società partecipanti dovevano, per ogni categoria, presentare all'organizzazione, e prima del suo inizio, l'elenco dei calciatori che intendevano utilizzare fino ad un massimo di 12 restando inteso che dopo la loro consegna non era più possibile apportare alcuna correzione agli stessi.

Contrariamente a quanto riportato nel regolamento depositato presso il C.R. Sicilia, in virtù del quale il Torneo venne autorizzato, risulta per stessa dichiarazione dell'A.S.D. Primavera (vedasi relazione finale doc. 9) che per la Categoria Pulcini 1° anno ebbe a parteciparvi anche la società Forese che non risultava autorizzata, e che per la Categoria Pulcini 2° anno parteciparono, sebbene non autorizzate, l'A.S.D. Paceco e Kick Off, e che per la Categoria Pulcini 3° anno partecipò, sebbene non autorizzata, la Soc. Ludos.

Inoltre, risulta dalle dichiarazioni rese dalla A.C.S.D. Mazarain (doc.12) che la stessa ebbe a partecipare a tale Torneo non solo per le categorie per cui era stata autorizzata ma anche per la categoria "Esordienti".

Infine, risulta documentalmente provato (all.18) che per la Categoria Pulcini 1° anno l'A.S.D. Paolini non aveva alcun tesserato, l'A.S.D. Kick Off solo 4 tesserati e l'A.C.S.D. Mazarain nessun tesserato, per la Categoria Pulcini 2° anno l'A.S.D. Primavera aveva solo 4 tesserati, l'A.S.D. Garibaldina 5 tesserati, l'A.S.D. Paolini Marsala 3 tesserati, l'A.S.D. Kick Off 3 tesserati e l'A.C.S.D. Mazarain solo 2 tesserati; per la Categoria Pulcini 3° anno l'A.S.D. Paolini Marsala aveva solo tre tesserati, mentre infine per la categoria Pulcini Misti l'A.S.D. Paolini aveva solo sei tesserati .

Peraltro la sig.ra Manuela Bongiorno, Presidente dell'A.S.D. Primavera Marsala, benché convocata per ben due volte dal rappresentante della Procura Federale, mai si è presentata senza addurre alcuna giustificazione.

Per ciò che riguarda il sig. Matteo Gerardi risulta, per sua stessa ammissione, che benché il Torneo fosse stato organizzato dalla A.S.D. Primavera Marsala il cui presidente è sua moglie, di fatto il vero organizzatore è stato lui stesso essendo il proprietario dell'impianto sportivo Winner Club.

In particolare ha anche ammesso di avere ampliato la platea del Torneo dalle quattro categorie autorizzate ad otto categorie.

Mentre le Società partecipanti non risultanti dall'autorizzazione sarebbero state invitate dallo stesso Gerardi a partecipare al Torneo in sostituzione di quelle indicate e che avevano all'ultimo momento comunicato la propria defezione.

Alla declaratoria di colpevolezza in capo ai predetti tesserati consegue inoltre la responsabilità diretta e oggettiva delle Società deferite.

In ragione delle superiori considerazioni vanno accolte le richieste della Procura Federale nei termini di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- a carico della Sig.ra Manuela Bongiorno la inibizione per mesi quattro;
- a carico del Sig. Matteo Gerardi la inibizione per mesi quattro;
- a carico della Sig.ra Teresa Soru la inibizione per mesi tre;
- a carico del Sig. Salvatore Marino la inibizione per mesi tre;
- a carico del Sig. Nicolò Di Bernardo la inibizione per mesi tre;
- a carico del Sig. Giuseppe Tallarita la inibizione per mesi tre;
- a carico del Sig. Giuseppe Asaro la inibizione per mesi tre

a carico del Sig. Sebastiano Tamburello la inibizione per mesi tre;
 a carico della Sig.ra Ignazia Di Girolamo la inibizione per mesi tre;
 a carico della A.S.D. Primavera Marsala l'ammenda di € 400,00 (quattrocento/00);
 a carico delle A.S.D. Kick Off, Pol. Paceco 1976, A.S.D. Ludos Alcamo, Pol. Forse, A.C.S.D. Mazarain, A.S.D. Garibaldina e A.S.D. Paolini Marsala l'ammenda di € 300,00 (trecento/00) ciascuna.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 651/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. CARONIA CALCIO

Sig. VINCENZO MUNI (Presidente all'epoca dei fatti dell'A.S.D. Mussomeli)

Sigg. Marco Minnone, Rosario Costantino, Fabrizio Maria Corbetto, Ferdinando Di Leo e Serigne Maka Seck, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato Eccellenza, stagione sportiva 2015/2016.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 28/04/2017 proc. 11836/644 pf 16-17 GC/MB/ep, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non hanno fatto pervenire memorie difensive e documenti a discolta, né si sono presentate.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

- ammenda di € 700,00 (settecento) a carico della società A.S.D. Mussomeli;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi otto a carico del tesserato deferito sig. Vincenzo Muni;
- squalifica per tre giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Marco Minore, Rosario Costantino, Fabrizio Maria Corbetto, Ferdinando Di Leo e Serigne Maka Seck.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva degli indicati calciatori nella stagione sportiva 2015/2016, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000”.* (C.F.A. 3^a sezione – C.U. n° 005 2016/2017).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) a carico della società A.S.D. Mussomeli;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi cinque a carico del sig. Vincenzo Muni;

- l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Marco Minnone, Rosario Costantino, Fabrizio Maria Corbetto, Ferdinando Di Leo e Serigne Maka Seck, già tesserati per la società deferita.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n. 652/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

F.C.D. RAFFADALI

Sig. GIACOMO LO MASCOLO (Presidente all'epoca dei fatti della F.C.D. Raffadali)

Sigg. Giosuè Scalia, Calogero Farruggia, Adriano Agnello e Luca Motta, calciatori già tesserati per la società deferita.

Campionato Eccellenza, stagione sportiva 2015/2016.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 06/40/2017 proc. 11855/642 pfi 16-17 GC/MB/vdb, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non hanno fatto pervenire memorie difensive e documenti a discolta, né si sono presentate.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

- ammenda di € 500,00 (cinquecento) a carico della società F.C.D. Raffadali;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi sei a carico del tesserato deferito sig. Giacomo Lo Mascolo;
- squalifica per tre giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Giosuè Scalia, Calogero Farruggia, Adriano Agnello e Luca Motta.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva degli indicati calciatori nella stagione sportiva 2015/2016, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000”.* (C.F.A. 3^a sezione – C.U. n° 005 2016/2017).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- l'ammenda di € 400,00 (quattrocento/00/00) a carico della società F.C.D. Raffadali;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi quattro a carico del sig. Giacomo Lo Mascolo;
- l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Giosuè Scalia, Calogero Farruggia,

Adriano Agnello e Luca Motta, già tesserati per la società deferita.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Il Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 20 giugno 2017

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti**